

<b>I0305_1</b>	<b>FACTORING – BANCHE</b>
----------------	---------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2022 04 26	2022 08 31	9999 99 99

### **Indicazioni per la predisposizione dell'input**

Per soddisfare le complessive esigenze informative delle segnalazioni riferite al factoring sono previste le seguenti forme tecniche:

#### **FACTORING CON CONTO ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE**

##### **FTO 01151.05 - ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE**

La forma tecnica ha come controparte il cedente e rileva l'importo erogato (campo 00601).

##### **FTA 03907.12 - CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI "GESTITI" IN MONTE - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE.**

Con tale forma tecnica è richiesto, con riferimento al debitore ceduto, il dettaglio dei crediti per singolo cedente. Oltre al valore nominale del credito (campo 00609), devono essere forniti in input:

- la quota dei crediti scaduta secondo i criteri stabiliti dalla normativa CR (campo 00672);
- l'informazione (campo 00567) se il credito scaduto sia oggetto di contestazione da parte del debitore.

#### **FACTORING CON CESSIONE A TITOLO DEFINITIVO E CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE**

##### **FTO 01152.32 – OPERAZIONI DI FACTORING: ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO**

Tale forma tecnica ha come controparte il debitore ceduto e richiede l'importo erogato (campo 00601) e il valore nominale di ciascun credito (campo 00609).

L'individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso il campo **00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE)** valorizzato a 1.

## **ANTICIPI SU CREDITI FUTURI**

### **FTO 01152.20 – ANTICIPI SU CREDITI FUTURI**

Poiché al momento dell'anticipazione non esiste alcun credito non è richiesto alcun dettaglio inerente al credito stesso.

Con il campo 00609 deve essere riportato il valore nominale (anche stimato) del contratto oggetto di anticipo, con il campo 00601 l'anticipo erogato e con il campo 00672 la quota del saldo scaduta in mora.

## **CREDITI PRO SOLUTO INSOLUTI**

### **FTO 01151.12 - INSOLUTI SU CREDITI CEDUTI PRO SOLUTO: VALORE NOMINALE**

La forma tecnica, con controparte debitore, deve essere alimentata nel caso in cui un credito non sia pagato alla scadenza e il relativo importo, per la frazione pro soluto, venga accreditato al cedente.

## **SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING**

### **FTO 01171.37 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDENTE**

### **FTO 01171.38 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDUTO**

L'individuazione dei crediti assunti non al nominale viene effettuata attraverso il campo **00553 (SE CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE)** valorizzato a 1.

### **FTA 03152.97 - SOFFERENZE SU OPERAZIONI DI FACTORING – IN CAPO AL CEDENTE – CREDITI NEI CONFRONTI DEI CEDUTI**

Questa forma tecnica è ausiliaria della FTO 01171.37.

L'alimentazione delle suddette FTO è caratterizzata dalla valorizzazione dei seguenti campi di input:

#### **Campo 00142 - TIPOLOGIA CESSIONE**

Tale campo è richiesto in input sulla FTO 03907.12 e consente di distinguere le operazioni di tipo pro soluto (valore 1) dalle restanti (valore 0).

#### **Campo 00565 - NDG DEL CEDENTE**

#### **Campo 00566 - CODICE AGGREGAZIONE CR**

Tali campi sono richiesti in input sulla FTO 01152.32 per integrare le caratteristiche anagrafiche relative al debitore ceduto con quelle relative al cedente.

### **OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CHE PREVEDONO LA CONCESSIONE AL DEBITORE CEDUTO DELLA DILAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO**

#### **Criteri segnaletici**

La Circolare n. 139 introduce una specifica modalità segnaletica per le operazioni di factoring pro soluto, sottoscritte anche dal debitore ceduto, che prevedono il riconoscimento al soggetto cedente dell'ammontare del credito ceduto ad una predeterminata data pari o successiva alla data di scadenza (*maturity factoring*) e la concessione al debitore ceduto di una dilazione dei termini di pagamento dei crediti.

Nei suddetti casi, infatti, la normativa richiede che l'intermediario (*factor*) segnali l'operazione secondo i criteri generali fino alla data di accredito al cedente. Successivamente a tale data devono invece essere applicati i seguenti criteri segnaletici:

- le segnalazioni a nome del soggetto cedente per cassa (categoria "rischi autoliquidanti") e quelle a nome del debitore ceduto in sezione informativa

non devono essere più valorizzate; nella “categoria rischi autoliquidanti - crediti scaduti” della sezione informativa i suddetti crediti sono convenzionalmente da considerarsi pagati;

- il finanziamento concesso al debitore ceduto deve essere segnalato nella categoria “rischi a scadenza” indicando convenzionalmente nelle classi di dati “accordato” e “accordato operativo” del rapporto lo stesso importo dell’“utilizzato”<sup>1</sup>.

### **Campi di input**

Al fine di produrre correttamente le voci della Centrale dei rischi occorre alimentare la FTO 01152.32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) con i seguenti campi che identificano le date di inizio e fine dilazione per le operazioni con dilazione di pagamento<sup>2</sup>:

- **campo 05071 – DATA AVVIO DILAZIONE;**
- **campo 05072 – DATA FINE DILAZIONE.**

### **OPERAZIONI DI CESSIONE DI PORTAFOGLI DI DEBITORI CEDUTI RIVENIENTI DA OPERAZIONI DI FACTORING (RICESSIONI)**

#### **Criteri segnaletici**

La Circolare n. 139 definisce i criteri di rilevazione per la segnalazione delle operazioni di factoring o di cessione di credito in cui l’intermediario (cedente) cede ad un altro intermediario (cessionario) la titolarità dei crediti acquisiti nell’ambito dell’ordinaria attività di factoring, mantenendo la titolarità degli anticipi già erogati al soggetto cedente originario a fronte dei crediti ceduti.

Dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

---

<sup>1</sup> La modalità segnaletica convenzionalmente adottata si intende valida fino alla scadenza della dilazione. Successivamente l’“accordato” e l’“accordato operativo” dovranno essere valorizzati a zero.

<sup>2</sup> Convenzionalmente, le operazioni di factoring con acquisto di crediti a titolo definitivo che prevedono una dilazione di pagamento al debitore ceduto sono assoggettate ai nuovi criteri segnaletici introdotti nella Circ. 139 a prescindere che si tratti di operazioni di *maturity* factoring.

- a) l'intermediario cedente segnala nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti. Non deve produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti". Ove la ricesione dei crediti sia assistita dalla clausola pro solvendo, deve segnalare il proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione "tipo garanzia" ("garanzia per cessione di crediti pro solvendo"). Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricesione, segnala:
- nella categoria di censimento "crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto", il valore nominale dei crediti ceduti, valorizzando la variabile di classificazione censito collegato con il codice censito dell'intermediario cessionario;
  - nella categoria "rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario", i crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione distinguendoli tra "pagati" e "impagati" tramite la valorizzazione della variabile di classificazione stato del rapporto.
- b) l'intermediario cessionario segnala, nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti"<sup>3</sup> a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati indicando, nella variabile di classificazione "censito collegato", il codice censito del cedente originario anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario, valorizzando la variabile di classificazione "tipo attività" in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria e la variabile di classificazione "fenomeno correlato" con "operazioni di ricesione".

---

<sup>3</sup> Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

Alla scadenza dei crediti ceduti:

- a) l'intermediario cedente segnala i crediti riceduti e scaduti, a nome del cedente originario nei "rischi autoliquidanti – crediti scaduti", secondo i principi previsti dalla normativa per tale categoria di censimento, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione "stato del rapporto" ("pagato" o "impagato")<sup>4</sup>.

In caso di inadempimento del debitore ceduto:

- se la ricesione è assistita dalla clausola pro soluto, l'intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento del pagamento sotto garanzia verso il cedente originario, dopodiché non è più dovuta alcuna segnalazione;
- se la ricesione è pro solvendo, l'intermediario cedente segnala gli anticipi erogati sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'intermediario cessionario, successivamente segnala l'operazione secondo le regole generali previste per le operazioni di factoring.

- b) l'intermediario cessionario, in caso di inadempimento del debitore ceduto, segnala:

- se la ricesione è pro soluto, il debitore ceduto nella categoria di censimento rischi a revoca o, se ne ricorrono i presupposti, nelle sofferenze dal momento del pagamento sotto garanzia;
- se la ricesione è pro solvendo, il debitore ceduto permane nella categoria di censimento crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, fintanto che il credito non venga retrocesso all'intermediario cedente; successivamente, non è più dovuta alcuna segnalazione.

Se il credito viene riacquistato dall'intermediario cedente, le segnalazioni devono essere da quest'ultimo prodotte seguendo i criteri generali previsti per le operazioni di factoring, come se la ricesione non fosse mai avvenuta.

---

<sup>4</sup> Nei casi di ricesione pro soluto a titolo definitivo per i quali l'intermediario cedente potrebbe non disporre del dato, è ammesso considerare detti crediti convenzionalmente pagati.

Nel caso in cui l'intermediario cedente utilizzi i fondi raccolti con la ricessione per estinguere l'esposizione verso il cedente originario, non segnala alcuna esposizione tra i "rischi autoliquidanti". Coerentemente, l'intermediario cessionario non deve produrre alcuna segnalazione a nome del debitore ceduto in sezione informativa, nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti".

### **Campi di input**

Al fine di identificare correttamente le ricessioni e il ruolo che l'intermediario segnalante riveste rispetto ad esse (attributi fondamentali per gestire la generazione delle voci della Centrale dei rischi), ferme restando le modalità di alimentazione delle operazioni di factoring originarie, si utilizzano, sulle FTO 01151.05 (ANTICIPI SU CREDITI CEDUTI IN MONTE), 01152.32 (ACQUISTI DI CREDITI CON PAGAMENTO DEL PREZZO A TITOLO DEFINITIVO) e sulla FTA 03907.12 (CREDITI ACQUISTATI A FRONTE DI ANTICIPI GESTITI "IN MONTE" - FORMA TECNICA DI DETTAGLIO RIFERITA AL DEBITORE), i seguenti campi:

- **campo 05073 – OPERAZIONI DI RICESSIONE:**

0 = NO;

1 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLVENDO;

2 = SI – INTERMEDIARIO CEDENTE IN RICESSIONE PRO SOLUTO;

3 = SI – INTERMEDIARIO CESSIONARIO;

- **campo 05065 – N.D.G. DEL CEDENTE ORIGINARIO;**

- **campo 05066 – CODICE AGGREGAZIONE DEL CEDENTE ORIGINARIO;**

- **campo 05242 – TIPO ATTIVITÀ ORIGINARIA**

0 = PRO SOLVENDO;

1 = PRO SOLUTO.

Con riferimento all'alimentazione dei campi 05065, 05066 e 05242 si precisa che questa è ovviamente dovuta solo sulle FT dei debitori ceduti quando il campo 05073 è uguale a 3 ("operazione di ricesione – intermediario cessionario").

I suddetti campi devono essere alimentati dall'intermediario cedente (originator) e dal cessionario (SPV) anche nel caso in cui la ricesione si configuri sotto forma di operazione di cartolarizzazione.

Nel solo caso in cui l'operazione originaria di factoring è rappresentata da un acquisto di crediti a titolo definitivo e anche la ricesione si configura come una cessione pro soluto o a titolo definitivo dei debitori sottostanti la prima operazione, è opportuno che la FTO 01152.32 alimentata dall'intermediario cedente con campo 05073 = 2 venga sostituita dalla FTO 01151.59 generata dalla procedura (cfr. funzione extra-tabellare F69).

Al fine di rappresentare il valore nominale dei crediti ceduti per il solo mese in cui è avvenuta la ricesione, l'intermediario cedente deve alimentare le FTO 01507.00/02 (oppure 01507.04 se la ricesione assume la forma di una cartolarizzazione) se l'operazione di factoring originaria era di tipo pro soluto. Se invece l'operazione di factoring originaria era assistita dalla clausola pro solvendo l'intermediario cedente deve alimentare le seguenti FTO:

- **01507.10 – NON CARTOLARIZZATI - CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO RICEDUTI PRO SOLVENDO;**
- **01507.14 – A FRONTE DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI ACQUISITI PER FACTORING PRO SOLVENDO EFFETTUATE NEL MESE DI RILEVAZIONE**

i cui attributi informativi, tra i quali quelli anagrafici relativi al debitore ceduto, sono speculari a quelli delle FTO 01507.00/04. Si segnalano in particolare il campo 00009 che rappresenta la data della cessione e consente di individuare



quelle effettuate nel mese e il campo 00609 che contiene l'importo del valore nominale.

Limitatamente alla FTO 01507.10 l'intermediario cedente, così come avviene per la FTO 01507.00, deve alimentare anche il campo 00691 (IMPORTO IMPEGNI E RISCHI) attraverso il quale la procedura PUMA provvede a generare, non solo nel mese di cessione, la categoria di censimento "garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria".

Si riepilogano di seguito le modalità di alimentazione dell'input del cedente e del cessionario affinché il processo PUMA possa rappresentare correttamente le informazioni in CR dalla rilevazione relativa al mese in cui è avvenuta la cessione dei crediti e sino alla loro scadenza:

a) ricessione assistita dalla clausola pro solvendo: affinché l'intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti", a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario alimentare le FTO 01151.05 e 01152.32 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 1. Non dovendo produrre, invece, alcuna segnalazione nella categoria di censimento "crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti" per le FT 01152.32 e 03907.12 delle banche il processo PUMA opera un filtro su quelle che presentano la condizione 05073=1. Trattandosi di una ricessione di crediti assistita dalla clausola pro solvendo, la segnalazione del proprio impegno tra i crediti di firma ("garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria") a nome del debitore ceduto è garantita dall'alimentazione della nuova FTO 01507.10. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:

- la segnalazione nella categoria di censimento "crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto" del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione "censito collegato" contenente il codice censito dell'intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione delle FTO 01507.00/04 o delle FTO 01507.10/14;

- per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l'intermediario utilizzi le FTA 03910.01 anche per i crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.
- b) ricessione assistita dalla clausola pro soluto: affinché l'intermediario cedente possa segnalare nella categoria di censimento “rischi autoliquidanti”, a nome del cedente originario, gli anticipi a questo corrisposti è necessario alimentare la FTO 01152.32 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2. Ai fini della generazione la procedura PUMA provvede poi a trasformare la FTO 01152.32 nella forma tecnica fittizia 01151.59. Con riferimento alla categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti” la predetta FT fittizia non viene collegata. Per la sola rilevazione riferita al mese in cui è avvenuta la ricessione:
- la segnalazione nella categoria di censimento “crediti ceduti a terzi a nome del debitore ceduto” del valore nominale dei crediti ceduti con variabile di classificazione “censito collegato” contenente il codice censito dell'intermediario cessionario è prodotta dietro alimentazione della FTO 01507.02;
  - per la segnalazione nella categoria “rischi autoliquidanti - crediti scaduti a nome del cedente originario” dei crediti scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione è necessario che l'intermediario cedente estenda l'utilizzo delle FTA 03910.01 anche ai crediti riceduti, evidenziando gli importi “pagati” e “impagati” attraverso i campi 06008 e 06009.

Affinché l'intermediario cessionario possa segnalare, nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da

intermediari - debitori ceduti”<sup>5</sup> a nome del debitore ceduto, il valore nominale dei crediti acquistati è necessaria l'alimentazione delle FT 01152.32 o 03907.12 avendo cura di valorizzare il campo 05073 uguale a 2 e indicando nei campi 05065/05066 il codice censito del cedente originario (anche nel caso in cui questi non sia segnalato dallo stesso intermediario cessionario); per quanto riguarda la valorizzazione della variabile di classificazione “tipo attività” in base alla tipologia dell'operazione di smobilizzo originaria il processo PUMA ma utilizza il campo 05242.

In caso di inadempimento del debitore ceduto le informazioni di input utilizzate dal processo di generazione PUMA sono già disponibili; occorre soltanto che gli intermediari seguano le seguenti istruzioni per l'alimentazione dell'input:

a) intermediario cedente

1) ricesione assistita dalla clausola pro soluto

i. acquisto di crediti a titolo definitivo

la segnalazione non è più dovuta e pertanto non deve essere alimentata alcuna forma tecnica<sup>6</sup>;

ii. anticipo del corrispettivo

la segnalazione del cedente originario è dovuta fino al pagamento sotto garanzia e pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare la FTO 01151.05;

2) ricesione pro solvendo

i. la segnalazione degli anticipi erogati al cedente originario è dovuta sino al momento della retrocessione del credito da parte dell'intermediario cessionario; pertanto fino a tale momento gli intermediari devono alimentare la FTO 01151.05;

---

<sup>5</sup> Per garantire la continuità di rappresentazione segnaletica dell'esposizione nei confronti del debitore ceduto, tali crediti vanno convenzionalmente segnalati nella suddetta categoria di censimento ancorché siano stati acquisiti da intermediari.

<sup>6</sup> Fanno eccezione le ricesioni sotto forma di operazioni di cartolarizzazione senza derecognition dei crediti (incluse le autocartolarizzazioni) per le quali le FTO dei crediti per factoring devono continuare ad essere alimentate pur in assenza di segnalazione in Centrale dei rischi.

b) intermediario cessionario

1) ricessione assistita dalla clausola pro soluto

i. acquisto crediti a titolo definitivo

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i presupposti, nelle “sofferenze” è necessaria l'alimentazione delle FTO 01152.32 / 01171.38;

ii. anticipo del corrispettivo

al fine di segnalare il debitore ceduto nella categoria di censimento “rischi a revoca” o, se ne ricorrono i presupposti, nelle “sofferenze” dal momento del pagamento sotto garanzia è necessaria l'alimentazione delle FTO 01151.12 / 01171.38;

2) ricessione pro solvendo

i. il debitore ceduto permane nella categoria di censimento “crediti acquisiti (originariamente) da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti”, fintanto che il credito non venga retrocesso all'intermediario cedente; a tal fine è necessaria l'alimentazione della FTA 03907.12.